

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**INDUSTRIA ALIMENTARE
COLAVITA - IND.AL.CO. -
SOCIETA' PER AZIONI**



WNGD3P

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	RIPALIMOSANI (CB) CONTRADA IONTAPEDE 11- 12 CAP 86025
Indirizzo PEC	indalco@pec.it
Numero REA	CB - 58109
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	81000570705
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 81000570705 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 13/12/1972
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI E DI ALTRI PRODOTTI SIMILARI; ESSA POTRA' COMPIERE, INOLTRE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI, MOBILIARI E ...
Poteri da statuto o da patti sociali	LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI.SPETTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA PROVVEDERE ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 81000570705 del Registro delle Imprese del MOLISE Precedente numero di iscrizione: CB006-957 Data iscrizione: 19/02/1996
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 13/12/1972
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2100
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale
forme amministrative	amministratore unico (in carica)
collegio sindacale	Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI E DI ALTRI PRODOTTI SIMILARI; ESSA POTRA' COMPIERE, INOLTRE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI, MOBILIARI E FINANZIARIE NONCHE' IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI CHE SI COLLEGANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AGLI SCOPI SOCIALI.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI. SPETTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA PROVVEDERE ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER IL PERIODO STABILITO ALLA LORO NOMINA E COMUNQUE NON OLTRE TRE ESERCIZI E SONO RIELEGGIBILI. ESSI SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA. SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI, GLI ALTRI PROVVEDONO A SOSTITUIRLI CON DELIBERAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO SINDACALE, PURCHE' LA MAGGIORANZA SIA SEMPRE COSTITUITA DA AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. GLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA SUCCESSIVA ASSEMBLEA. QUALORA VENGA MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE L'ASSEMBLEA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI MANCANTI. GLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI SCADONO INSIEME A QUELLI IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. QUALORA VENGANO A CESSARE L'AMMINISTRATORE UNICO O TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE O DELL'INTERO CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA D'URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE PUO' COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. IL VENIRE MENO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE COSTITUISCE CAUSA DI IMMEDIATA DECADENZA DELL'AMMINISTRATORE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA SUA NOMINA, ELEGGE TRA I PROPRI MEMBRI UN PRESIDENTE, OVE NON VI ABBA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA IL CONSIGLIO, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, NE COORDINA I LAVORI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 C.C., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE. IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' DISPORRE CHE VENGA COSTITUITO UN COMITATO ESECUTIVO DEL QUALE FANNO PARTE DI DIRITTO, OLTRE AI CONSIGLIERI NOMINATI A FARNE PARTE, ANCHE IL PRESIDENTE, NONCHE' TUTTI I CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA. IL CONSIGLIO, CON LA PROPRIA DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO, PUO' DETERMINARE GLI OBIETTIVI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI. AL CONSIGLIO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE. NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AGLI ORGANI DELEGATI LE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 2381, COMMA QUARTO C.C. GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL'ORGANO DI CONTROLLO GESTIONALE CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE. POSSONO ESSERE ALTRESI' NOMINATI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

IL CONSIGLIO SI RADUNA NEL LUOGO INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, NELLA SEDE SOCIALE O ALTROVE, TUTTE LE VOLTE CHE CIO' SIA RITENUTO NECESSARIO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STESSO O DAL COLLEGIO SINDACALE. LA CONVOCAZIONE E' FATTA ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE CON LETTERA DA SPEDIRE MEDIANTE FAX, TELEGRAMMA O POSTA ELETTRONICA. NEI CASI DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA CON LETTERA DA SPEDIRE MEDIANTE FAX, TELEGRAMMA O POSTA ELETTRONICA, CON PREAVVISO DI ALMENO DUE GIORNI. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE NON DEVONO RENDERE INTOLLERABILMENTE ONEROSA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI, SIA PER I CONSIGLIERI, CHE PER I SINDACI. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA E DELIBERA:

- CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, SALVO QUANTO PIU' AVANTI PREVISTO;
- CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, QUALORA SI INTENDA COSTITUIRE UN PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL PRESENTE STATUTO.

I CONSIGLIERI ASTENUTI O CHE SI SIANO DICHIARATI IN CONFLITTO DI INTERESSI NON SONO COMPUTATI AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA (QUORUM DELIBERATIVO). IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI E VALIDAMENTE DELIBERARE ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITO QUALORA, ANCHE IN ASSENZA DI FORMALE CONVOCAZIONE, SIANO PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA E TUTTI I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SONO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE OVVERO
DALL'AMMINISTRATORE PIU' ANZIANO PER CARICA O, IN SUBORDINE, PER ETA'.
IL VOTO NON PUO' ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
SPETTA ALTRESI' AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA DEL CONSIGLIO.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

I SOCI HANNO DELIBERATO L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA NOVELLA IN TEMA
DI SOCIETA' PORTATA DAL DLGS 17 GENNAIO 2003 N 6.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2012 - Statuto completo

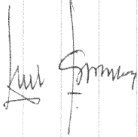
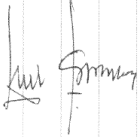
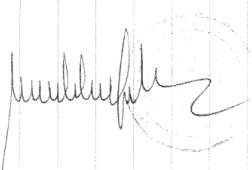
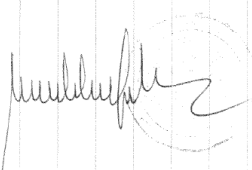
Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

 Elisabetta Giordano Notario		ALLEGATO A) ALL'ATTO CON RACCOMANDA N° 15695
STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI		
Articolo 1 Denominazione		
1. La società è denominata: "INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - Società per azioni"		
Articolo 2 Sede		
2. La Società ha la sua sede legale in Ripalimosani.		
Articolo 3 Oggetto		
3. La società ha per oggetto le seguenti attività: Produzione di paste alimentari e di altri prodotti similari; essa potrà compiere, inoltre tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie nonchè il rilascio di fidejussioni che si collegano direttamente o indirettamente agli scopi sociali.		
Articolo 4 Durata		
4. La durata della società è stabilita sino al (trentuno dicembre duemilacentotto), e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta ai sensi di legge.		
Articolo 5 Domicilio		
5. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.		
Articolo 6 Capitale e azioni		
6. Il capitale sociale è di euro 3.361.638,14 (tre milioni trecento sessantunomila seicentotrentotto virgola quattordici) diviso in numero 6.509 azioni del valore nominale ciascuna di euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei).		
Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberato della		

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	Assemblea degli azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.
	In caso di aumento di capitale, sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti salve diverse disposizioni dell'Assemblea nel rispetto della legge.
	L'Assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali. Le azioni sono indivisibili. I relativi certificati porteranno la firma di un amministratore. Il caso di proprietà è regolato dalla legge. Potranno anche essere emessi titoli multipli. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.
	Articolo 7 Strumenti finanziari
	7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui appresso, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
	7.2 I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.
	La società, in ogni caso, non farà ricorso al mercato del capitale di rischio.
	Articolo 8 Obbligazioni

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili ai sensi.	
8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.	
Articolo 9 Patrimoni destinati	
9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 e ss. c.c.	
9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 37.5 del presente statuto.	
Articolo 10 Finanziamenti	
10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
Articolo 11 Trasferimento delle azioni	
11. Il socio che intende alienare a terzi non soci tutte le sue azioni o parte di esse, deve comunicarlo all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione, il quale deve a sua volta comunicarlo a tutti gli altri soci i quali hanno diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione. Decorso tale termine l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione procede all'assegnazione delle azioni messe in vendita, in base alle eventuali domande di acquisto pervenute da parte dei soci. In	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende alienare a terzi le sue azioni o parte di esse comunicherà all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione il nome dell'acquirente e le condizioni di vendita. Entro il termine di giorni quindici, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indicare il nome di un altro acquirente più gradito, al quale debbono essere trasferite le azioni alle stesse condizioni. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società.
Le prescrizioni di cui al presente articolo non vincolano i soci in caso di trasferimento delle azioni al coniuge, a conviventi more uxorio o a parenti in linea retta del socio cedente.
Articolo 12 Recesso
12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo

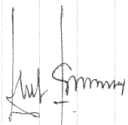
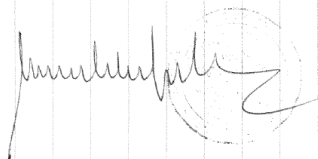
Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

12 del presente statuto.	
Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
a) la proroga del termine;	
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.	
12.3 L'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota al socio recedente dovrà avvenire nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater.	
Articolo 13 Unico socio	
13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.	
13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

Articolo 14 Soggezione ad attività di direzione e controllo	
14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497, comma secondo c.c.	
Articolo 15 Competenze dell'assemblea ordinaria	
15.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate sia presso la sede della Società che altrove. L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali e delibera, inderogabilmente, sulle seguenti materie:	
a. l'approvazione del bilancio;	
b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;	
d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere tenuta anche entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364 cc.	
L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla	

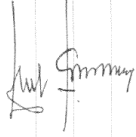
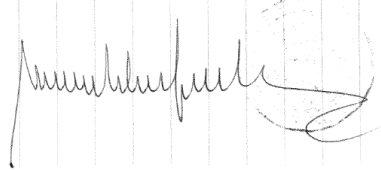
Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

legge e dal presente Statuto e ogni qual volta l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.	
16 Competenze assemblea straordinaria	
16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria :	
a. le modifiche dello statuto;	
b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;	
f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.	
Articolo 17 Convocazione dell'assemblea	
17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
Fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea potrà essere convocata con qualsiasi mezzo purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci dell'avviso di convocazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea	
17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.	
17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:	
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;	
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
- le materie all'ordine del giorno;	
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
Articolo 18 Assemblee di seconda convocazione	
18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.	
18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
Articolo 19 Assemblea totalitaria	
19.1 Qualora non siano rispettate tutte le formalità della convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Articolo 20 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum
	20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
	20.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
	20.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.
	Articolo 21 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum
	21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
	21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:	
a. il cambiamento dell'oggetto sociale;	
b. la trasformazione;	
c. lo scioglimento anticipato;	
d. la proroga della durata;	
e. la revoca dello stato di liquidazione;	
f. il trasferimento della sede sociale all'estero;	
g. l'emissione di azioni privilegiate.	
21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.	
Articolo 22 Norme per il computo del quorum	
22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.	
22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.	
22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum	

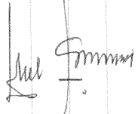
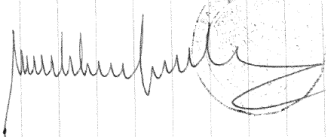
Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.
	22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
	Articolo 23 Rinvio dell'assemblea
	23. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
	Articolo 24 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare
	24.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.
	Articolo 25 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe
	25.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	atti sociali.
	25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
	25.3 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
	25.4 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.
	Articolo 26 Presidente e segretario dell'assemblea.
	Verbalizzazione
	26.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
	26.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
	26.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
	26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	assoluta degli aventi diritto al voto.	
	26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	26.6 Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 27 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
	27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.	
	27.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

essere dato atto nel verbale.	
27.3 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.	
Articolo 28 Modalità di voto	
28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.	
28.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:	
a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;	
b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;	
c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;	
d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;	
e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;	
f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;	
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;	
h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.	
Articolo 29 Assemblee speciali	
29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.	
29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

29.3 L' assemblea speciale:	
a) nomina e revoca il rappresentante comune;	
b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;	
c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;	
d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;	
e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;	
f) delibera sulle altre materie di interesse comune.	
29.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.	
29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.	
29.6 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

29.7	Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.
29.9	Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.
29.10	Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.
29.11	La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.
Articolo 30 Annullamento delle deliberazioni assembleari	
30.	L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2377 e seguenti del codice civile.
Articolo 31 Competenza e poteri dell'organo amministrativo	
31.1	La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
Articolo 32 Divieto di concorrenza	
32.	Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.
Articolo 33 Composizione dell'organo amministrativo	
33.	La società è amministrata da un amministratore unico o da un

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.
	Articolo 34 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
	34.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.
	34.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
	34.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
	34.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
	34.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
	34.3.3 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	34.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.
	Articolo 35 Presidente del consiglio di amministrazione
	35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
	35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.
	Articolo 36 Organi delegati
	36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
	36.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
	36.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

36.4	Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.
36.5	Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
36.6	Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.
Articolo 37 Delibere del consiglio di amministrazione	
37.1	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente del consiglio stesso o dal collegio sindacale.
37.2	La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.
37.3	Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.
37.4	Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.
37.5	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera: - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).	
37.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.	
37.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.	
37.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.	
37.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
Articolo 38 Rappresentanza sociale	
38.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.	
38.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.	
Articolo 39 Remunerazione degli amministratori	
39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.	
39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
	Articolo 40 Collegio sindacale
	40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
	Il collegio sindacale effettua anche il controllo contabile fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio nel qual caso si dovrà adeguare il presente statuto alla normativa vigente.
	40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. Tutti i membri del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei Revisori contabili.
	40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
	40.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

	momento in cui il collegio è stato ricostituito.
	40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
	40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.
	Articolo 41 Bilancio e utili
	41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
	41.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.
	Articolo 42 Scioglimento e liquidazione
	42.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;	
e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 c.c.;	
f) per deliberazione dell'assemblea;	
g) per le altre cause previste dalla legge.	
42.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
a) il numero dei liquidatori;	
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
Articolo 43 Clausola compromissoria	
43.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente secondo la ubicazione della sede sociale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
43.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	

Statuto aggiornato al 07-11-2012

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA - IND.AL.CO. - SOCIETA...
Codice fiscale: 81000570705

